

Provvedimento n. 2162 (A61) **DE MONTIS CATERING
ROMA/AEROPORTI DI ROMA**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 1994;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

Con atto pervenuto in data 15 ottobre 1993, successivamente integrato con memorie del 20 ottobre 1993, 24 marzo 1994 e 4 maggio 1994, la società DE MONTIS CATERING ROMA Srl (d'ora in poi anche DE MONTIS) ha segnalato il comportamento della società AEROPORTI DI ROMA Spa (d'ora in poi anche AR), società di gestione degli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino, volto ad impedire l'accesso della società istante al mercato del vettovagliamento aereo, c.d. *catering*, presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino.

I. IN FATTO

1. Le parti

a) la società DE MONTIS CATERING ROMA Srl

La società DE MONTIS CATERING ROMA Srl si occupa della gestione diretta, in affitto, appalto, concessione o similari di vettovagliamento (*catering*) aereo, terrestre o marittima e d'impresе che forniscono servizi di commissariato, nonché servizi aeroportuali e portuali di qualsiasi genere e tipo. Al momento questa società non è operativa e pertanto non realizza alcun fatturato.

Il capitale sociale è detenuto per un 40% dalla LUFTHANSA SERVICE GmbH, per un altro 40% dalla famiglia De Montis e per il residuo 20% dalla VENTURE CAPITAL ENTERPRISE Spa, società pariteticamente controllata dalla famiglia De Montis e dalla LUFTHANSA SERVICE GmbH.

Nel 1992 altre società che fanno capo alla famiglia De Montis hanno realizzato complessivamente circa 81 miliardi di fatturato.

b) la Società AEROPORTI DI ROMA Spa

La legge 10 novembre 1973, n. 755 e successive modifiche prevede che la gestione del sistema aeroportuale della capitale sia unitaria e venga affidata ad una società con capitale sottoscritto dall'IRI Spa. Il decreto di attuazione della legge ha disposto che il sistema aeroportuale della capitale fosse gestito da una società per azioni a partecipazione statale il cui capitale sociale è detenuto, per il 99%, dall'IRI Spa attraverso le società ALITALIA Spa -per il 56%- ed IRITECNA -per il 43%.

Il fatturato realizzato da AR nel 1992 ammonta a circa 774 miliardi di lire.

2. La fattispecie

Nella denuncia sopra menzionata, la società DE MONTIS afferma di non operare attualmente presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino. Essa, in considerazione delle "reiterate richieste pervenute da alcune compagnie aeree", ha ritenuto conveniente accedere a tale mercato. A tal fine, ha provveduto all'allestimento di un impianto di produzione nella zona adiacente a quella aeroportuale ed ha richiesto ed ottenuto le

necessarie autorizzazioni amministrative, sia da parte del Ministero della Sanità sia da parte delle Autorità doganali, per l'accesso nella zona aeroportuale.

Per ottenere l'ingresso all'interno del sedime aeroportuale dei propri mezzi e del proprio personale, la società ha avviato contatti con il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale Aviazione Civile, che, con lettera del 3 settembre 1993, ha comunicato di non aver alcuna competenza in materia e ha invitato DE MONTIS a rivolgersi ad AR.

Quest'ultima, tuttavia, con lettera del 30 settembre 1993, in risposta alla lettera con la quale DE MONTIS chiedeva il rilascio di un immediato nulla-osta per l'ingresso e la circolazione di propri automezzi e personale, comunicava che "gli aspetti occupazionali e di sicurezza rendono quanto meno difficile ricondurre la soluzione di un problema di così ampia portata (ossia la liberalizzazione del servizio di *catering*) alla semplice proposizione della richiesta del nulla-osta per l'ingresso oltre i varchi aeroportuali. Tali vincoli comportano, al contrario, l'esigenza di una approfondita riflessione ed il coinvolgimento di tutte le parti interessate". La trattativa non ha pertanto avuto seguito.

3. Il mercato rilevante

Il mercato del prodotto rilevante è quello dell'attività di *catering*, intesa come ricomprendente la fornitura di *catering* (ovvero la produzione, l'allestimento e la fornitura di pasti, bevande, generi di conforto accessori del pasto per uso a bordo degli aeromobili) e il servizio di *catering* (ovvero il servizio di trasporto, caricamento e collocazione a bordo degli aeromobili della fornitura di *catering*, recupero equipaggiamento di bordo, lavaggio e smaltimento rifiuti).

Le attività in questione non rientrano tra i servizi atti a garantire l'operatività aeroportuale, richiedono una specifica qualificazione degli operatori, nonché macchinari e impianti dedicati. Pertanto costituiscono un mercato distinto rispetto a quello dell'*handling*. Tale separazione è confermata dal fatto che i servizi di *catering* non risultano analiticamente elencati nel "Capitolato di *handling*" elaborato dal Ministero dei Trasporti e le relative tariffe non sono soggette all'approvazione ministeriale.

Trattandosi di servizi che vengono svolti attraverso contatti diretti con i passeggeri ed il personale di bordo e a terra, tali da richiedere una qualche forma di coordinamento con l'attività del gestore aeroportuale, essi configurano altresì un mercato contiguo a quello dell'assistenza a terra.

Il mercato geografico rilevante è costituito dall'aeroporto di Roma-Fiumicino, il maggiore scalo aeroportuale italiano. Rientra, difatti, all'interno del mercato geografico rilevante il solo scalo da cui origina il volo, giacché i servizi di *catering* offerti da operatori siti nell'aeroporto di provenienza non si sono dimostrati economicamente sostituibili dal punto di vista del vettore. Il doppio caricamento del vettovagliamento risulta, infatti, eccessivamente oneroso per le compagnie aeree che usano, quindi, rivolgersi al *caterer* attivo in ciascun aeroporto d'origine del volo. L'aeroporto di Roma-Fiumicino risulta essere un mercato geografico distinto in quanto non sostituibile dal punto di vista delle compagnie aeree, per la sua posizione geografica e per le sue caratteristiche. Esso è parte rilevante del mercato nazionale per l'elevato volume di traffico che interessa tale aeroporto e per la rilevanza dello stesso rispetto al complesso delle attività aeroportuali in Italia (provvedimenti dell'Autorità del 17 marzo 1993, caso A11, IBAR-Aeroporti di Roma, del 17 novembre 1993, caso A44, Gruppo Sicurezza-Aeroporti di Roma, 18 marzo 1994, del 16 marzo 1994, caso A56, IBAR-Società per azioni Esercizi Aeroportuali).

II. IN DIRITTO

4. La valutazione della fattispecie

La convenzione 26 giugno 1974, n. 2820, stipulata con il Ministero dei Trasporti ed approvata con decreto ministeriale del 1° luglio 1974, in esecuzione della legge 10 novembre 1973, n. 755, affida la gestione degli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Roma-Ciampino, per un periodo di 35 anni, alla società AEROPORTI DI ROMA Spa e regola i rapporti tra detta società e l'Amministrazione concedente. L'articolo 4 della convenzione fa sorgere in capo alla concessionaria l'obbligo di provvedere direttamente ad alcuni servizi specificatamente indicati nello stesso.

Nella elencazione dei compiti affidati ad AR, non vi è alcun riferimento all'attività di *catering*. Peraltro, risulta che i criteri che hanno condotto a determinare il contenuto delle attività riservate alla società di gestione specificatamente dalla convenzione vadano ricondotti a tutto ciò che risulta chiaramente e immediatamente funzionale alla gestione di un'aerostazione e alla sua efficiente conservazione. Ne consegue che l'attività di produzione e di approvvigionamento pasti non rientra tra i compiti specificatamente riconosciuti alla società concessionaria. Questa considerazione è avvalorata anche dallo statuto di AR che non menziona all'interno dell'oggetto sociale l'attività di *catering*.

5. La posizione dominante

AR detiene il monopolio legale per la gestione delle infrastrutture aeroportuali e per la prestazione di taluni servizi essenziali, dunque opera in posizione dominante nel mercato dei servizi aeroportuali. La società di gestione, inoltre, è di fatto l'unica impresa a fornire il servizio di *catering* alle compagnie aeree presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino. Essa infatti dispone dei due stabilimenti situati all'interno del sedime aeroportuale ove si produce il *catering*.

6. Il presunto abuso di posizione dominante

AR abusa della posizione dominante detenuta nella gestione delle infrastrutture aeroportuali per espandersi in un mercato distinto, ma connesso a quello principale (provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 4 marzo 1992, caso n. A/5, SIP/3C Communications).

Secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia e della Commissione CEE, un'impresa che possiede o gestisce e utilizza essa stessa una installazione essenziale (c.d. *essential facility*), vale a dire una installazione senza la quale i suoi concorrenti non possono fornire servizi ai propri clienti, e che rifiuta loro l'accesso a detta infrastruttura commette abuso di posizione dominante. Ne consegue che l'impresa in posizione dominante nel senso prima chiarito non può rifiutare senza giustificazione obiettiva l'accesso all'installazione essenziale (Decisione della Commissione CEE del 21 dicembre 1993, n. 94/119, relativa al rifiuto di accesso alle installazioni del porto di Rodby-Danimarca).

Tale principio si applica anche al caso in cui il concorrente intenzionato ad accedere all'*essential facility* sia un nuovo entrante sul mercato rilevante (Decisione della Commissione CEE del 21 dicembre 1993, n. 94/19, Sea Containers/Stena Sea Link).

La Commissione precisa che il nuovo entrante deve godere di condizioni per l'accesso eque e non discriminatorie, in modo di avere pari capacità competitive sul mercato.

Nel mercato della fornitura del *catering*, AR gode di un vantaggio competitivo dal momento che dispone, in qualità di concessionaria, dei locali e delle aree nei quali si svolgono i servizi in questione. Il comportamento con cui un'impresa in posizione dominante su un mercato si riserva, senza necessità obiettive, un'attività ausiliaria che potrebbe essere svolta da un'impresa terza nell'ambito delle sue attività su un mercato vicino, ma distinto, con il rischio di eliminare qualsiasi concorrenza da parte di detta impresa costituisce abuso di posizione dominante.

AR, in seguito alla convenzione stipulata con il Ministero dei Trasporti, ha la gestione esclusiva del sistema aeroportuale della capitale. L'uso di spazi nel sedime aeroportuale costituisce il bene che risulta essere necessario allo svolgimento della fornitura del *catering*.

Pertanto, AR abuserebbe della propria posizione dominante ponendo in essere comportamenti tramite i quali essa è in grado di garantirsi un vantaggio competitivo sul mercato rilevante e di rafforzare la propria posizione mediante una concorrenza alterata.

I comportamenti di AR consistenti nel rifiuto di negoziare con DE MONTIS le condizioni per l'accesso all'aeroporto di Roma-Fiumicino a condizioni eque e non discriminatorie sono volti a proteggere e a rafforzare la posizione della stessa sul mercato rilevante per il presente procedimento.

I predetti comportamenti possono configurare un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società AEROPORTI DI ROMA Spa;

b) la fissazione del termine di giorni quaranta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della società AEROPORTI DI ROMA Spa, della società DE MONTIS CATERING ROMA Srl e da parte di chiunque abbia un interesse diretto, immediato ed attuale nel procedimento, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando

che la richiesta di audizione dovrà pervenire all'Ufficio Istruzione e Inchieste C di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Pier Luigi Parcu;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso l'Ufficio Istruzione e Inchieste C di questa Autorità dai legali rappresentanti della società AEROPORTI DI ROMA Spa, della società DE MONTIS CATERING ROMA Srl, nonché da chiunque abbia nel procedimento un interesse diretto, immediato ed attuale o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il termine di giorni centottanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *